

## RASSEGNA STAMPA martedì 8 luglio 2014

Ai medici l'opzione di restare in servizio  
**IL SOLE 24 ORE**

Laurea, parità sul riscatto  
**ITALIA OGGI**

Esposto al presidente dell'Ordine dei medici e delitto di diffamazione  
**DOCTORNEWS**

Tirocinanti, attività professionalizzanti sparite "senza motivo" dal patto salute  
**DOCTORNEWS**

## Pensioni Ai medici l'opzione di restare in servizio

Fabio Venanzi

L'eliminazione del trattamento in servizio oltre i limiti di età previsti dall'articolo 1 del Dl 90/2014 non riguarda i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale e i responsabili di struttura complessa i quali - su istanza - possono rimanere in servizio fino al 40esimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il compimento del 70esimo anno di età. Ciò a condizione che non si dia luogo a un aumento del numero dei dirigenti in servizio.

Secondo l'ex Inpdap, nella nozione di servizio effettivo sono da ricomprendersi tutte le attività lavorative effettivamente rese sia nei confronti dell'amministrazione di appartenenza sia nei confronti dello Stato (per servizio militare purché valorizzato ai fini pensionistici) e i servizi ricongiungibili e quelli totalizzabili. Rimangono esclusi da questo concetto gli anni valorizzati attraverso il riscatto dei periodi di studio. L'abolizione del biennio di trattamento (articolo 16 del Dlgs 503/1992) per queste categorie era già avvenuta ad opera del collegato Lavoro (legge 183/2010). Tuttavia il decreto sulla Pa (articolo 1, comma 5, del Dl 90/2014) - salvo modifiche in sede di conversione - prevede che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle Pubbliche amministrazioni - già prevista dal Dl 112/2008 - si applica a tutto il personale incluso quello delle autorità indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa. Naturalmente il requisito dei 40 anni deve essere aggiornato, con rife-

rimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai nuovi parametri contributivi (nel 2014/2015, 41 anni 6 mesi per le donne, 42 anni 6 mesi per gli uomini). Come precisato dalla Funzione Pubblica, considerato che prima dei 62 anni potrebbero trovare applicazione le penalità, le amministrazioni non procederanno alla risoluzione del rapporto di lavoro prima di questa età. Per chi ha maturato un diritto a pensione entro la fine del 2011, la risoluzione avverrà al compimento del 40esimo anno contributivo. Ne deriva che il personale medico potrà richiedere e ottenere il trattamento ma l'ente di appartenenza potrà risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro senza che i lavoratori riescano a perfezionare il 40esimo di servizio effettivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**DIPENDENTI P.A.***Laurea,  
parità  
sul riscatto***DI LEONARDO COMEGNA**

Dipendenti pubblici come i privati per quanto riguarda il riscatto della laurea. Lo sottolinea l'Inps nel msg 5811/2014, in risposta ad alcuni quesiti sull'argomento posti dalle sedi periferiche. L'ente pone anzitutto in evidenza che per le domande di riscatto del periodo legale degli studi universitari presentate a far data dal 12 luglio 1997, la normativa di riferimento è il dlgs n. 184/1997, la stessa disciplina prevista per i dipendenti del settore privato. Nel caso in cui un soggetto, dopo l'iscrizione sia passato a altro corso di laurea ottenendo nella nuova facoltà, per effetto del riconoscimento degli studi già compiuti, l'iscrizione a un anno di corso diverso dal primo, gli anni da ammettere a riscat-

to saranno rappresentati da quelli di corso della nuova facoltà, presso la quale è stato conseguito il titolo, nonché degli anni di corso della facoltà di provenienza, individuati questi ultimi, secondo la scelta degli interessati. Tale riconoscimento non viene effettuato di norma con riferimento a specifici anni di corso della facoltà di provenienza, bensì agli studi considerati nel loro complesso. Resta inteso che il numero complessivo degli anni da ammettere a riscatto è quello corrispondente alla durata legale del corso che ha dato luogo al conferimento della laurea, con esclusione, in ogni caso, degli anni fuori corso.

Per esemplificare quanto detto, la nota riporta un caso concreto. Un soggetto risulta iscritto nell'anno accademico 1968-1969 al corso di laurea in scienze

politiche e nell'anno accademico 1972-1973 (senza conseguire il diploma di laurea) chiede e ottiene il trasferimento alla facoltà di lettere (della durata legale di anni quattro) dove viene iscritto direttamente al terzo anno, conseguendo la laurea nell'anno 1976. Nel caso ipotizzato, potranno essere ammessi al riscatto complessivi anni quattro, di cui due del corso di laurea in lettere (anni accademici 1972-73, e 1973-74, corrispondenti al terzo e quarto anno, esclusi il 1974-1975 e 1975-76 fuori corso) e gli altri due da individuarsi, a scelta dell'interessato, tra i quattro anni del precedente corso di laurea in scienze politiche. La scelta dell'interessato deve riguardare gli anni in corso del precedente periodo legale di laurea.

## Esposto al presidente dell'Ordine dei medici e delitto di diffamazione

Sussiste il requisito della comunicazione con più persone, atto ad integrare il delitto di diffamazione, nella condotta di colui che invii una lettera denigratoria al presidente di un Ordine professionale, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore, anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere "ex lege" portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi. Nel caso di specie è stata ritenuta provata la consapevolezza e la volontà di portare a conoscenza di terzi il contenuto dello scritto, trattandosi di missiva che non recava la dicitura "riservata-personale" e che era destinata, per come formata, ad essere conosciuta da coloro che, nell'ambito dell'Ordine, erano addetti all'apertura e lettura della corrispondenza. La segnalazione di comportamenti scorretti, tenuti da un membro dell'Ordine, è destinata, per sua natura, ad essere conosciuta all'interno dell'Ordine stesso, perché dà luogo, per norma, ad una istruttoria disciplinare da parte del Consiglio dell'ordine o collegio della provincia nel cui Albo il medico è iscritto, a cui partecipano una pluralità di soggetti, tra cui, oltre al presidente, i membri della Commissione chiamata a decidere sull'archiviazione o l'instaurazione del procedimento disciplinare.

[Avv. Ennio Grassini – [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net)]

## Tirocinanti, attività professionalizzanti sparite “senza motivo” dal patto salute

Il Patto salute le prevedeva all’articolo 5 comma 14, e la legge Balduzzi imponeva persino alle Regioni di specificarle, ma nel week-end le attività professionalizzanti remunerate ai tirocinanti di medicina generale sono state tolte. L’unico accenno ai “triennisti” resta al terzo comma dell’articolo 21: un tavolo governo-Regioni da chiudere in autunno per facilitare l’accesso dei giovani medici nel Ssn. Un peccato, dicono in Fimmg: nella prima stesura le attività –da svolgere nei nuovi modelli organizzativi aggregati, Aft e Uccp con medici di famiglia tutor- erano retribuite con fondi della medicina generale, nell’ambito di un ipotetico contratto, senza ingerenze organizzative dell’Università. Fimmg formazione paventa interventi del MiUr e di ambienti universitari, con il supporto di associazioni dei medici specializzandi. Il riferimento è all’Associazione Italiana giovani medici che rimanda al mittente l’accusa e qualche tweet sopra le righe sui social: «Sosteniamo l’inserimento del comma 14 nel Patto Salute», scrive l’esecutivo Sigm. Ma la stella polare è un contratto come quello degli specializzandi: «Se Governo e Regioni intendono andare oltre la semplice retribuzione delle attività professionalizzanti, avranno il nostro sostegno». Dai medici in formazione intanto piovono altri tweet al ministro dell’Istruzione **Stefania Giannini**, ben 8 mila al ministro della Salute **Beatrice Lorenzin**, e appelli al premier. Il consiglio nazionale Fimmg rivuole il comma, “con rimando all’accordo nazionale per la definizione dei contenuti organizzativi ed economici”. «Giù le mani dal comma 14, le attività professionalizzanti non si toccano», tuona Pietrino Forfori, che segue il tema per il Sindacato Medici Italiani. «Non ho idea del perché il comma sia stato tolto ma il tema investe aspetti organizzativi e contrattuali», dice il deputato **Raffaele Calabrò** (Ncd) che con il senatore **Claudio Gustavino** (Udc) presentò due anni fa un ddl per un modello di contratto di formazione esente Irpef- Irap. «Non si può parlare degli aspiranti mmg dimenticando specializzandi e abilitati specializzandi e non. Occorre coordinare i meccanismi contrattuali e costruirne di nuovi. Come non pensare a un momento di riflessione, e dunque al tavolo dell’articolo 21? Oggi sappiamo solo che ci vuole una formazione sul campo, ma per coordinare un rapporto di rete ospedale-territorio occorre mettere a un tavolo tutti gli attori, università e regioni, auspico nel più breve tempo possibile». «Il solo tavolo non è un’alternativa corretta, rivogliamo il comma 14– dice Giulia Zonno segretario Fimmg Formazione – per anni abbiamo chiesto invano il raddoppio della borsa, ora ci sarebbe la possibilità di guadagnare di più senza oneri aggiuntivi sul Ssn e ce la negano malgrado il decreto Balduzzi preveda queste norme, e malgrado stia passando il treno della convenzione per articolare queste attività.

Dati questi presupposti, meraviglia che qualcuno pensi che il nostro contratto in qualche modo influenzi quelli degli specializzandi».

**Mauro Miserendino**